

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1536-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE DE LUCA Angelo)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Comunicata alla Presidenza il 24 giugno 1966

Modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 41 del disegno di legge sul Piano della scuola prevede che alla spesa occorrente per l'attuazione del Piano stesso concorrano tra l'altro i gettiti — valutati in 48 miliardi — relativi all'applicazione del provvedimento concernente modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica e del provvedimento concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sulle bevande analcoliche, sulle acque minerali naturali e sulle acque artificiali.

Il presente disegno di legge, pur non statuendo l'applicazione di una imposta di scopo, provvede ad assicurare un maggior gettito fiscale di 32 miliardi per la finalità su richiamata elevando da 0,50 a 5 lire l'aliquota dell'imposta erariale sul consumo della energia elettrica impiegata in applicazioni elettriche diverse dalla illuminazione (ossia in usi denominati elettrodomestici) nei negozi ed esercizi pubblici, nelle abitazioni e nei locali comunque abitati.

La nuova proposta di tassazione riguarda i consumi previsti dall'articolo 1 comma 3° lettera a) del decreto-legge 6 ottobre 1948 n. 1133 convertito nella legge 3 dicembre 1948 n. 1387. Secondo il disegno di legge, rimane invariata la misura dell'imposta, ossia si conferma l'attuale aliquota di lire 0,50 per chilovattora per le seguenti categorie di impiego:

1) negli apparecchi elettromedicali, negli apparecchi per riproduzione di disegni e clichés;

2) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione dei films cinematografici;

3) nell'arco voltaico o in altri sistemi per proiezione dei films nelle sale cinematografiche;

4) per il riscaldamento dei locali di opifici industriali quando il riscaldamento non interessa il processo produttivo;

5) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di macchine, di apparecchi, in forni od in camere di es-

siccazione o di riscaldamento non interessante procedimenti di fabbricazione industriale ovvero in celle per allevamenti artificiali;

6) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate a scopo di sterilizzazione;

7) per le riprese televisive.

Sono previsti casi di esenzione. Ai casi già previsti dall'articolo 1 allegato H del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223 sono stati aggiunti altri riconosciuti meritevoli per analogia o in seguito all'esperienza acquisita.

Si è accordata l'esenzione dall'imposta per l'illuminazione delle autostrade in base alla legge relativa.

Per assimilazione alla illuminazione pubblica delle aree pubbliche si propone l'esenzione all'energia elettrica impiegata dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e dagli Enti che ad essi si sostituiscono a seguito di leggi e regolamenti, nella illuminazione delle aree scoperte situate nell'ambito di Fiere, di aeroporti, nonchè per la segnaletica necessaria per la sicurezza del traffico autostradale, aereo e marittimo.

Viene precisato, nel provvedimento, quale parte di energia può essere esentata per la generazione o trasformazione in altra energia.

Si accorda l'esenzione per l'energia impiegata dalla Radiotelevisione italiana per il funzionamento delle sue apparecchiature. Vi è poi una serie di nuove esenzioni proposte e ne è ovvia la giustificazione.

I consumi di energia elettrica per usi elettrodomestici sono stati i seguenti:

	1964	1965
	(miliardi di Kwh)	
Italia settentrionale . .	5.529,8	6.359,3
Italia meridionale e Isole	1.457,1	1.675,7
	—————	—————
<i>Totale</i> .	6.986,9	8.035,0

L'incremento annuo è stato del 15 per cento circa. Vi sono poi consumi per usi diversi dalla illuminazione (commerciali e simili, en-

ti agricoli). Nel 1965 il totale di essi è stato di 2.300 miliardi di Kwh.

In totale l'energia consumata per usi diversi dalla illuminazione e tuttora assoggettata all'imposta erariale in ragione di lire 0,50 per chilowattora, è stata di circa 11.000 miliardi di chilowattora. Tuttavia il calcolo relativo al maggiore gettito conseguibile per effetto della nuova misura di imposta è stato eseguito sulla base del consumo di energia per gli elettrodomestici relativo al 1964.

Il gettito dell'imposta erariale è stato, per il 1964, di 3.178 milioni per l'Italia settentrionale (aliquota L. 0,50 per kwh) e 418 milioni per l'Italia meridionale e le Isole (aliquota L. 0,25 per kwh). In totale 3.596 milioni.

Col disegno di legge in esame si propone di portare le due aliquote a L. 5 e L. 2,50 per kwh rispettivamente. Il gettito che ne deriva, fermo restando il consumo anzidetto, sarà di 35.960 milioni. Detraendo da tale cifra il gettito conseguito con le attuali aliquote si ottiene il valore del maggiore gettito che risulta pari a 32.364 milioni.

Poichè la nuova maggiore imposta riguarda prevalentemente l'energia consumata per gli usi degli apparecchi elettrodomestici, è opportuno avere il quadro dei riferimenti relativo al settore.

Lo sviluppo degli elettrodomestici ha costituito una delle manifestazioni più immediatamente evidenti nella recente espansione industriale italiana.

Alcuni dati sulla loro produzione nei vari anni sono abbastanza significativi.

Anni	Frigoriferi	Lavatrici	Scaldabagni
1954 . .	95.000	22.500	85.000
1957 . .	370.000	75.000	170.000
1960 . .	975.000	180.000	470.000
1963 . .	1.970.000	850.000	780.000
1964 . .	2.275.000	1.250.000	800.000
1965 . .	2.400.000	1.455.000	800.000

La produzione italiana dei frigoriferi che nel 1954 era leggermente al disotto di quella della Francia e un terzo di quella della Germania, nel 1964 era il doppio di quella della Francia e superava del 25 per cento quella

della Germania, essendo la metà di quella degli Stati Uniti d'America.

Per le lavatrici la produzione italiana era nel 1954 un quinto di quella della Francia e un settimo di quella della Germania; nel 1964 la produzione italiana supera del 50 per cento quella della Francia e del 5 per cento quella della Germania.

La diffusione dei principali elettrodomestici in Italia avviene con ritmo accelerato. Si stima che nel 1958 l'11,5 per cento delle famiglie italiane usasse il frigorifero e il 2,6 per cento la lavatrice. Nel 1960 le due percentuali diventano il 18,8 e il 4,8 per cento; nel 1963 il 43 e il 14,1 per cento; nel 1964 il 52 e il 22 per cento; nel 1965 il 55 e il 26 per cento. Nel 1964 le analoghe percentuali erano per la Francia il 53 per cento e il 38 per cento; per la Germania il 63 e il 42 per cento; per la Svezia il 79 e il 63 per cento.

Quanto alla diffusione delle utenze di apparecchi radio e televisori in Italia, sulla base degli abbonamenti annuali, i dati sono i seguenti:

	Radio	Televisione
	(in migliaia di unità)	
1954	5.391	88
1957	6.682	673
1960	8.005	2.123
1963	9.564	4.284
1964	10.101	5.215
1965	10.550	6.100

Vi sono poi altri apparecchi elettrodomestici quali quelli per il lavoro di cucina (forni e lavastoviglie), i cosiddetti piccoli elettrodomestici, i condizionatori termici.

Riassumendo i dati per il 1965, gli indici di saturazione di mercato in percentuali riferite al totale delle famiglie italiane possono ritenersi fondatamente i seguenti: frigoriferi 55 per cento; lavatrici 26 per cento; cucine con forno 52 per cento; ferri da stiro 88 per cento; ventilatori 9 per cento; aspirapolvere e lucidatrici 15 per cento; frullatori 18 per cento; tostapane 8 per cento; macinacaffè 14 per cento.

Studi di settore sembrano concordi nel formulare favorevoli previsioni circa la fu-

tura evoluzione della domanda riguardante il comparto in esame: com'è indicato dalle percentuali precedenti, la diffusione degli elettrodomestici ha raggiunto un'aliquota relativamente bassa delle unità familiari sicchè vi sono ancora sensibili margini di domanda potenziale e si ritiene pertanto che nel prossimo quinquennio si dovrebbe raggiungere il traguardo del 60 per cento di utenze di frigoriferi e del 35 per cento di lavatrici.

Dovrebbe prossimamente essere abbastanza intenso il mercato di sostituzione perchè opererebbero le conseguenze dell'invecchiamento del parco utenze. Queste previsioni sono valide nella misura in cui si svilupperanno il reddito, l'occupazione e l'attività edilizia e nella misura in cui sarà possibile trasferire sui consumatori ossia sui prezzi quote dei vantaggi dell'incremento della produttività sia industriale sia del processo distributivo.

L'aggravio mensile per una famiglia fornita dei principali apparecchi elettrodomestici dipende dal numero di essi, dal consumo unitario e dalle ore di utenza. Sono state indicate cifre varie esprimenti l'entità dell'aggravio in parola.

Fermo rimanendo l'attuale stato diffusivo degli elettrodomestici, i dati certi sono quelli che esprimono il consumo totale italiano, il numero delle utenze e il gettito complessivo relativo. Dividendo il numero totale dei chilovattora consumati nel 1964 pari a 6.987 miliardi per il numero delle utenze (circa 5 milioni), si ha un totale di chilovattora per utenza pari a 1.400.

La media mensile dei chilovattora consumati per utenza è quindi di 120 chilovattora. Con la nuova misura dell'imposta, l'imposta per utenza sarà di 600 lire mensili e quindi con l'aggravio di lire 540 mensili.

Questo dato esprime certo solo una media statistica in relazione al fatto che non tutte le famiglie sono dotate di elettrodomestici e la media di quelle famiglie che usano gli elettrodomestici ne sono dotate solo in parte.

Per una più soddisfacente dotazione l'onere subirebbe un aumento in relazione al numero e al tipo.

Per quanto si riferisce agli esercizi pubblici in generale e agli alberghi in modo particolare, il problema si pone in termini di scelta tra un'azione tendente a contenere i prezzi quale elemento di un'incentivazione turistica generale e quella ancorata alla convinzione che lo strumento fiscale possa non influenzare il livello dei prezzi attuali. Un albergo moderno fa largo impiego di apparecchi, impianti ed attrezzature che utilizzano l'energia elettrica.

Anche se non tutti gli alberghi ne sono forniti, gli apparecchi in parola possono così elencarsi: impianti per l'aria condizionata e per il riscaldamento; ascensori, montacarichi, pompe di sollevamento, ventilatori ed aspiratori; apparecchi per l'acqua calda; segnalazioni sonore e luminose; frigoriferi; celle frigorifere; apparecchi per la manipolazione delle vivande; *idem* per la cottura; lavanderia, stireria; pulizia dei locali; televisori, radio; amplificatori; proiettori; insegne e mostre. Quest'insieme di apparecchi o solo parte di essi implica un consumo di energia spesso sensibile.

Una riconosciuta agevolazione al settore non inciderebbe molto sul gettito totale ma rappresenterebbe una incentivazione assai positiva sotto il profilo economico generale connesso all'attrazione turistica anche per gli effetti e le conseguenze di natura valutaria. Ciò è stato sottolineato da molti componenti della Commissione.

In una visione d'insieme di tutti gli aspetti del problema inerente alla nuova imposizione fiscale, occorre tener presenti anche quegli elementi che non sono soddisfacenti. Innanzitutto si verrà a realizzare una inversione nella graduatoria degli scaglioni di aliquote, in quanto nel regime vigente l'aliquota relativa all'imposta sulla energia consumata per l'illuminazione è a un livello sensibilmente più alto di quella relativa all'imposta sul consumo di energia per uso diverso (la cosiddetta corrente commerciale o industriale).

Quanto alla domanda di energia elettrica per usi elettrodomestici, sembra doversi ritenere trattarsi di una domanda poco elastica: vi potrebbe essere un minore incre-

mento nei consumi che non avrebbe influenza sull'entità del gettito ma che influirebbe sullo sviluppo della produzione elettrica e dei programmi Enel.

Nei confronti della diffusività degli apparecchi elettrodomestici, indubbiamente la relativa domanda ha un discreto grado di elasticità.

L'espansione negli acquisti e negli usi degli elettrodomestici degli ultimi anni è avvenuta in presenza di offerta a prezzi decrescenti e a regime fisso di tariffe elettriche e di imposte relative.

Si può prevedere un effetto deprimente almeno nei primi tempi, con le implicazioni relative alla produzione degli elettrodomestici stessi.

L'aumento dell'imposizione in oggetto muterebbe anche i rapporti economici fra due fonti energetiche impiegate per usi elettrodomestici: elettricità e gas, producen-

do una sperequazione fra beni in concorrenza.

* * *

Di fronte alle esigenze derivanti dalla necessità della diffusione e del potenziamento della cultura che si concretano nei provvedimenti presentati dal Governo al Parlamento sulla scuola, esigenze di natura primaria e di riconosciuto contenuto sociale ed economico, il Governo ha operato una scelta e il sacrificio a cui le famiglie italiane sono chiamate va inquadrato in questo orientamento e correlato a questa alta finalità.

La 5ª Commissione del Senato ha esaminato il provvedimento in sede referente, ha riconosciuto valide le finalità da raggiungere col piano della scuola e, dopo aver approvato il provvedimento a maggioranza, ne propone l'approvazione all'Assemblea.

DE LUCA Angelo, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, è sostituito dal seguente:

« Lire 5 per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata, sotto l'osservanza delle norme regolamentari:

in applicazioni elettriche, diverse dalla illuminazione, nei negozi ed esercizi pubblici, nelle abitazioni e nei locali comunque abitati, anche se non produce lavoro esterno (forza motrice) compresa l'energia elettrica impiegata per il funzionamento degli apparecchi radioriceventi, televisivi e dei frigoriferi.

Lire 0,50, per ogni chilowattora di energia elettrica impiegata, sotto l'osservanza delle norme regolamentari:

a) negli apparecchi elettromedicali, negli apparecchi di riproduzione di disegni e clichés;

b) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di films cinematografici nelle apposite industrie;

c) nell'arco voltaico, o con altri sistemi, per la proiezione dei films nelle sale cinematografiche;

d) per il riscaldamento dei locali di opifici industriali quando il riscaldamento stesso non interessi il processo produttivo;

e) per l'alimentazione delle lampade elettriche inserite per il controllo dei circuiti elettrici od installate nell'interno di macchine, di apparecchi, in forni od in camere di essiccazione o di riscaldamento non interessanti procedimenti di fabbricazione industriale ovvero in celle per allevamenti artificiali, purchè dette lampade siano ap-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

plicate in modo da impedire la illuminazione degli ambienti dove sono installate le suindicate apparecchiature;

f) per l'alimentazione delle lampade a raggi ultravioletti usate a scopo di sterilizzazione;

g) per le riprese televisive ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 1 dell'allegato H) al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, modificato dall'articolo 1, punto 2), comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, è sostituito dal seguente:

« È esente dall'imposta:

a) l'energia elettrica ed il gas destinati ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte comprese nell'ambito di Fiere, di Aeroporti, ovvero utilizzati nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo e marittimo, da parte dello Stato, delle Province, dei Comuni o di Enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, di regolamenti speciali o di convenzioni.

L'esenzione non si estende ai locali e agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate;

b) l'energia elettrica ed il gas consumati nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione della reciprocità;

c) l'energia elettrica impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie a trazione elettrica dello Stato e l'energia elettrica ed il gas consumati nelle officine gestite direttamente dalle Ferrovie dello Stato;

d) l'energia elettrica ed il gas impiegati, in usi diversi dall'illuminazione, in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico.

Identico:

a) *identico.*

Identico.

b) *identico;*

c) l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie a trazione elettrica dello Stato e l'energia elettrica ed il gas consumati nelle officine gestite direttamente dalle Ferrovie dello Stato;

d) *identico;*

(Segue: *Testo del Governo*)

e) l'energia elettrica impiegata, in usi diversi dall'illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per i servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica nonchè quella impiegata nelle centrali idroelettriche per il sollevamento dell'acqua nelle vasche di carico per la successiva immissione nelle condotte forzate;

f) l'energia elettrica impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiotelefoniche nonchè quella utilizzata, in usi diversi dalla illuminazione, da parte della Radio Televisione Italiana, per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmettenti;

g) l'energia elettrica impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purchè prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori), nonchè quella prodotta dai gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle Forze armate dello Stato ed ai Corpi ad esse assimilati;

h) l'energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;

i) l'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) purchè la loro potenza elettrica non sia superiore ad un chilowatt;

l) l'energia elettrica ed il gas che lo Stato, le Provincie ed i Comuni e gli altri Enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, di regolamenti speciali o di convenzioni, impiegano per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso; di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al Demanio pubblico; di zone ove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico.

L'esenzione non si estende ai locali e agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicati;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identico*;

f) *identico*;

g) *identico*;

h) *identico*;

i) *identico*;

l) *identico*;

Identico;

(Segue: *Testo del Governo*).

m) l'energia elettrica impiegata per la areazione delle gallerie autostradali.

Non è soggetta ad imposta l'energia elettrica ed il gas impiegati negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri ».

Art. 3.

L'articolo 2 del testo unico delle leggi per l'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 dell'allegato H al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di gas o di energia elettrica deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, osservare le norme stabilite dal Regolamento ed ottenerne la licenza.

Sono soggetti agli stessi obblighi e sono considerati fabbricanti, a tutti gli effetti della presente legge:

a) gli acquirenti di gas e di energia elettrica per farne rivendita;

b) gli acquirenti di gas e di energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, in misura superiore ai 200 metri cubi di gas per minuto primo o con potenza impegnata superiore ai 200 KW di energia elettrica.

Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio ed impiego unico, con potenza impegnata superiore a 200 KW possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l'energia venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata;

c) gli acquirenti di energia elettrica per la carica di accumulatori o per azionare raddrizzatori di corrente, convertitori a motore dinamo, qualunque sia la potenza installata, eccetto il caso che l'acquisto avvenga per uso proprio e per impieghi colpiti da una stessa aliquota d'imposta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

m) identico.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma:

gli esercenti generatori elettrici installati a bordo di autoveicoli, aeromobili e navi, quando l'energia prodotta è utilizzata soltanto in detti automezzi, nonchè le Forze armate dello Stato ed i Corpi ad esse assimilati per i gruppi elettrogeni mobili da essi utilizzati;

gli esercenti punti di presa attuati sulle reti di interconnessione nazionale a solo scopo di trasporto di energia elettrica con tensione superiore ai 110 KW quando alla presa non segua la diretta utilizzazione;

gli esercenti officine elettriche costituite da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) di potenza non superiore ad un chilowatt, di cui all'articolo 2 lettera i) o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico ».

Art. 4.

L'articolo 11 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, è sostituito dal seguente:

« Gli esercenti officine elettriche il cui tributo non superi presuntivamente l'importo di lire 20.000 per ogni anno solare, possono chiedere all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di essere ammessi a presentare dichiarazione semestrale di consumo entro i dieci giorni successivi a ciascun semestre.

In tal caso gli esercenti stessi devono prestare una cauzione corrispondente all'ammontare presunto di imposta per un semestre e debbono effettuare il pagamento dell'imposta semestralmente dovuta, entro la fine del primo mese susseguente al semestre di consumo. Possono essere esonerati dal prestare cauzione gli esercenti che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, versino l'imposta ragguagliata al presunto consumo di un semestre, anticipatamente entro i primi quindici

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

giorni del semestre al quale il consumo si riferisce e l'imposta dovuta a saldo entro il mese successivo al semestre stesso ».

Art. 5.

Le nuove aliquote d'imposta saranno applicate, limitatamente alle officine commerciali, a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica consumata dagli utenti, effettuate dal giorno 20 del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per le officine ammesse a presentare dichiarazioni mensili e, a partire dalle letture dei contatori effettuate dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, per quelle ammesse a presentare dichiarazioni bimestrali.

Similmente nei confronti delle officine per uso proprio a contatore, le nuove aliquote d'imposta saranno applicate per i consumi verificatisi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.